

COMUNE DI VICENZA

REGOLAMENTO dell' AVVOCATURA COMUNALE

(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 83 del 17 maggio 2016)

Art. 1 - Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina l'organizzazione e le attribuzioni dell'Avvocatura comunale (di seguito Avvocatura).

2. L'Avvocatura è specificamente istituita per la tutela dei diritti e degli interessi del Comune che vi provvede attraverso:

- l'attività di assistenza, rappresentanza e difesa in giudizio e nell'arbitrato;
- l'attività di consulenza legale.

Art. 2 - Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura è organizzata in struttura autonoma secondo il modello organizzativo dell'Ente che la prevede in posizione di staff, alle dirette ed esclusive dipendenze del Sindaco.

2. L'Avvocatura è strutturata in modo che sia assicurata la piena indipendenza ed autonomia nella trattazione esclusiva e stabile degli affari legali dell'ente, conseguentemente deve essere fornita di strumentazione tecnica e di studio, nonché di personale di supporto e di quant'altro necessario per l'esercizio dell'attività professionale, il tutto qualitativamente e quantitativamente adeguato.

3. Agli avvocati non possono essere affidate attività di mera gestione amministrativa, eccetto quelle che riguardino l'organizzazione del proprio ufficio e fatte salve altresì le eccezioni di legge. Sono tenuti al rispetto delle norme di condotta e deontologia professionale, nonché di ogni altra disposizione dell'Ordine professionale. Oltre a tali obblighi sono tenuti al rispetto delle norme di organizzazione dell'ente e delle linee programmatiche alle quali raccordano la propria attività concorrendo in via strumentale al raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti. Sono tenuti inoltre al rispetto delle norme finanziarie e contabili inerenti l'ordinamento degli enti locali.

4. Gli avvocati dipendenti sono soggetti alle norme di legge e di contratto che regolano i rapporti di impiego dei dipendenti degli EE.LL., oltre alla legge sull'ordinamento della professione forense di cui alla L. 247/2012.

Art. 3 - Contenzioso e procedure arbitrali

1. L'Avvocatura cura in via esclusiva la gestione delle controversie giudiziali tramite l'assistenza, rappresentanza e difesa nelle cause attive e passive dinanzi a tutte le giurisdizioni civili e amministrative di qualunque grado e sede. Cura altresì la gestione delle controversie stragiudiziali e delle procedure arbitrali.

2. Il Sindaco conferisce mandato alle liti per ogni singolo grado di giudizio. In caso di sua assenza o impedimento, vi provvede il Vice-Sindaco o l'Assessore anziano.

3. Gli avvocati incaricati esercitano le proprie funzioni secondo le regole proprie della rappresentanza in giudizio anche ai sensi dell'art. 84 c.p.c..

4. Sono fatte salve le deroghe stabilite ex lege per la rappresentanza dell'ente senza patrocinio in materia tributaria avanti alla Commissione provinciale e regionale ed in materia di sanzioni amministrative del codice della Strada avanti al Giudice di Pace. Di norma Tale attività è svolta dagli uffici competenti.

Art.4 - Contenzioso attivo ed azioni di recupero o rivalsa.

1. In tutti i casi nei quali si debba procedere verso terzi per la tutela delle ragioni dell'Ente o per il recupero di somme, anche da indebito, il settore competente vi provvede direttamente in via amministrativa anche con l'invio di diffide ad adempiere rivolte al terzo.

2. Nel caso di trattazione di azioni di responsabilità civile (surroghe, regressi ed ogni altro caso di responsabilità o indebito) il settore competente provvede a:

- acquisire tutta la documentazione a giustificazione dell'azione;
- quantificare i costi e gli oneri ovvero la somma dovuta, con riserva di aggiornamenti e l'invio della diffida ai destinatari e del successivo sollecito.

3. Dopo aver esperito inutilmente il recupero per via amministrativa, il dirigente del settore competente trasmette all'Avvocatura:

- tutta la documentazione necessaria per la efficace tutela delle ragioni dell'Ente;
- idonea relazione espositiva dell'attività amministrativa svolta.

4. L'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale ed al successivo compimento dell'attività professionale di competenza, avvalendosi, nel caso di giudizio da promuovere avanti a Giudice territorialmente diverso, dell'attività di domiciliazione.

5. Qualora se ne ravvisi la necessità l'avvocato incaricato, previa indicazione espressa del dirigente del settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di

parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 5 - Contenzioso passivo

1. In tutti i casi nei quali l'Ente è chiamato in giudizio da ogni altro soggetto, l'atto giudiziario introduttivo del giudizio (ricorso o citazione) comunque sia notificato, viene con ogni urgenza ricevuto dall'Avvocatura e trasmesso alla direzione di settore competente ai sensi dell'ordinamento interno.

2. Dopo aver provveduto all'istruttoria amministrativa il dirigente del settore interessato trasmette all'Avvocatura:

- richiesta di costituzione in giudizio;
- tutta la documentazione necessaria disponibile ed idonea relazione espositiva

dell'attività amministrativa svolta, prendendo precisa posizione sulle doglianze, anche con la formulazione di proposta di acquiescenza alle ragioni della controparte. In tale fase potrà essere resa la consulenza di cui all' art.7 commi 3 e 4, nello spirito di collaborazione con gli organi politici e la struttura comunale.

3. Gli atti, la documentazione e le relazioni previste nel comma precedente devono pervenire all'avvocatura nei tempi dalla stessa indicati in tempo utile per la valida e tempestiva costituzione in giudizio.

4. Pervenuta la documentazione l'Avvocatura provvede all'apertura della posizione legale, con il successivo compimento dell'attività di difesa, avvalendosi, nel caso di giudizio pendente avanti a Giudice territorialmente diverso, dell'attività di domiciliazione, fatte salve le innovazioni in materia di processo telematico (PAT e PCT).

5. Nel caso di procedimenti speciali caratterizzati da tempi di costituzione ristretti, l'attività prevista dai commi precedenti viene svolta con particolare celerità nei tempi indicati dall'avvocatura.

6. Qualora se ne ravvisi la necessità l'avvocato incaricato, previa indicazione espressa del dirigente del settore interessato alla vertenza, può nominare in fase giudiziale periti di parte esperti scelti in via prioritaria tra i dipendenti comunali dotati della competenza necessaria.

Art. 6 - Incarichi esterni

1. L'incarico difensivo del Comune può essere conferito dal Sindaco ad Avvocati

esterni anche congiuntamente all'avvocato interno in fattispecie in cui sia necessaria una particolare specializzazione non presente all'interno dell'Avvocatura.

2. L'incarico difensivo viene conferito esclusivamente ad Avvocati esterni nei casi in cui sia inopportuna e/o incompatibile la difesa da parte dell'avvocato dell'Ente. In ogni caso viene acquisito previo parere dell'Avvocatura.

3. Il professionista esterno deve attenersi al Codice Deontologico Forense.

Art. 7 – Consulenza giuridica - legale

1. L'Avvocatura fornisce al Sindaco, alla Giunta Comunale, al Presidente del Consiglio Comunale, al Segretario Generale, al Direttore Generale e ai singoli Dirigenti consulenza giuridica - legale. Inoltre previo parere obbligatorio in merito alla promozione, abbandono, rinuncia o transazione dei giudizi, predispone transazioni giudiziali e stragiudiziali d'intesa con le strutture organizzative interessate per materia.

2. I pareri vengono richiesti in forma scritta dal Dirigente di settore interessato ed hanno per oggetto l'applicazione di norme di legge o altre fonti normative, in vista di possibili contenziosi o al fine di evitarli. La richiesta dovrà contenere:

- quesiti;
- documentazione utile e relazione in ordine ai fatti;
- termine entro il quale il parere si rende necessario.

3. Il parere sarà reso di norma entro trenta giorni dalla richiesta, salvo termine più breve per motivate ragioni di urgenza non dipendenti da ritardi da parte del dirigente del settore, o più lunghi per ragioni di particolare complessità della richiesta.

4. La funzione consultiva costituisce una forma di assistenza tecnica che assicura la collaborazione con gli organi elettivi e gli uffici del Comune al fine della soluzione di questioni tecnico-giuridiche e interpretative delle norme legislative, statutarie e regolamentari idonea a indirizzare preventivamente lo svolgimento dell'azione amministrativa sul piano della legalità e correttezza in qualsiasi materia di competenza del Comune.

Art. 8- Altre attività

1. Oltre alla consulenza di cui all'art. 7 l'Avvocatura provvede a:

- dare suggerimenti sull'adozione di provvedimenti in risposta a reclami, esposti,

diffide, e altri fatti che possono determinare l'insorgere di una lite;

- partecipare a gruppi di studio o a riunioni previsti dal Sindaco, dalla Giunta comunale, dal Segretario Generale, dal Direttore Generale, dai Dirigenti comunali per fornire supporto legale in materie che possono determinare l'insorgere di liti o comunque di competenza dell'Avvocatura.

2. In via transitoria in assenza temporanea del dirigente avvocato o temporanea vacanza del posto, il ragioniere capo adotta sulla base di un provvedimento del sindaco, gli atti amministrativi-contabili di competenza del dirigente avvocato, predisposti e vistati dall'Avvocatura. Il ragioniere capo potrà delegare questa funzione ai sensi della normativa vigente.

Art. 9 - Composizione dell'Avvocatura Comunale

1. L'Avvocatura, quale struttura deputata alla rappresentanza e difesa in giudizio, è composta esclusivamente da avvocati dipendenti incardinati nella struttura autonoma ed iscritti nell'elenco speciale dell'Albo degli Avvocati ai sensi della legge professionale forense in vigore. Alla stessa è preposto un Dirigente Avvocato iscritto all'albo, che ne è responsabile con funzioni di coordinamento (di seguito Avvocato coordinatore).

2. Le spese di iscrizione nell'elenco speciale di cui al comma precedente sono a carico del Comune.

3. In applicazione del regolamento per la formazione permanente approvato dal Consiglio nazionale forense in data 13.07.2007, gli avvocati dipendenti hanno l'obbligo di conseguire crediti formativi partecipando agli eventi previsti dal citato regolamento. Le spese di partecipazione sono a carico del Comune.

4. All'Avvocatura è altresì assegnato adeguato personale amministrativo per lo svolgimento dell'attività non professionale di competenza dell'avvocatura.

Art. 10 - Responsabilità del repertorio pratiche e dell'archivio

1. La gestione delle pratiche legali è determinata anche mediante l'utilizzo di programmi di gestione informatici onde consentire sia il disbrigo delle attività legali che il monitoraggio della funzione legale.

2. L'Avvocato coordinatore è responsabile della regolare tenuta del repertorio delle pratiche, nonché della regolare tenuta dell'archivio corrente.

3. In considerazione della tutela del segreto professionale derivante dall'ordinamento forense e del diritto di difesa dell'Ente, l'accesso ai fascicoli legali presso il repertorio viene disposto dall' Avvocato coordinatore. La gestione delle pratiche dell'archivio è sottoposta alle specifiche disposizioni di legge.

Art. 11- Documentazione detenuta dall'Avvocatura

1. Al fine di salvaguardare il diritto di difesa, la riservatezza nei rapporti tra difensore ed Amministrazione in virtù del segreto professionale già previsto dall'ordinamento sono sottratti all'accesso i seguenti atti e documenti tenuti presso l'Avvocatura:

- pareri resi in relazione a liti in potenza o in atto e la inerente corrispondenza;
- atti defensionali e le relative consulenze tecniche;
- corrispondenza fra professionista e Amministrazione ovvero tra professionisti relativi ai punti precedenti.

2. La gestione di tali atti e documenti è rimessa alla responsabilità dell'Avvocato coordinatore o dell'Avvocato incaricato.

Art. 12 - Rendicontazione attività legale

1. L' Avvocato coordinatore coordina la trattazione degli affari legali. Riferisce al Sindaco, con periodicità annuale, l'andamento del contenzioso legale anche al fine di segnalare eventuali criticità ovvero questioni che possono essere ritenute rilevanti per l'attività amministrativa dell'Ente.

2. In occasione della rendicontazione possono essere formulate anche motivate proposte per la soluzione di criticità rilevati nel contenzioso e nella consulenza legale.

3. L'analisi dello stato delle singole posizioni legali viene svolto con l'assistenza dell'avvocato incaricato.

Art. 13 - Liquidazione dei compensi professionali

1. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9, commi 3 e 5, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di pronuncia favorevole con recupero delle spese, anche parziale, a carico della controparte, i compensi professionali dovuti in favore degli avvocati che hanno patrocinato la lite è quello determinato dal Giudice purché effettivamente incassato dal Comune. Le spese generali nella misura fissa prevista dalle vigenti disposizioni sono incamerate dall'Ente.

In particolare, nei casi di:

a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze definitive e non definitive, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole;

b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.

2. Nel caso di mandato congiunto con uno o più avvocati esterni, l'ammontare dei compensi professionali è ridotto in proporzione alle attività non svolte dall'Avvocatura.

3. Ai sensi dell'art. 9, comma 6, della legge n. 114/2014, nelle ipotesi di sentenza favorevole e compensazione delle spese legali, ivi comprese quelle di transazione dopo sentenza favorevole, all'avvocato sono corrisposti i compensi professionali, determinati secondo i valori medi dei parametri forensi di cui al D.M. n. 55/2014 decurtati del 50%, previa predisposizione di apposita nota a cura del legale incaricato; detti compensi, nel caso di presenza di un unico avvocato, vengono liquidati dal ragioniere capo secondo le disposizioni del vigente regolamento di contabilità.

4. La nota di cui al precedente comma deve essere redatta secondo i seguenti criteri:

a) per le cause di valore determinato si applicano, per ogni fase in cui si articola il processo, gli importi indicati nelle tabelle e nell'art. 6 del decreto 10 marzo 2014 n. 55 (o sue eventuali successive modificazioni) con una riduzione del 50% ;

b) per le cause di valore determinato che, in base a motivata valutazione, presentano particolare importanza per lo specifico oggetto, il numero, o la complessità delle questioni giuridiche trattate e la rilevanza degli effetti ovvero dei risultati utili per l'Ente anche di carattere non patrimoniale, non si applica la riduzione del 50%.

c) per le cause di valore indeterminabile si ha riguardo al valore minimo di cui all'art 5 c 6 DM 55/ 2014 (€ 26.000,00) e per ogni fase in cui si articola il processo si applica l'importo minimo di cui alla tabella ridotto del 50% riferito al valore applicabile alla fascia inferiore.

5. Nel caso di più avvocati in forza all'Ufficio, gli avvocati comunali percepiscono i compensi secondo le seguenti percentuali di riparto:

A) il 90% viene corrisposto agli avvocati che direttamente abbiano patrocinato la causa;

B) il 10% viene corrisposto all'avvocato coordinatore, ai sensi dell'art.9 comma 2, in aggiunta a quanto previsto dal precedente punto a) in considerazione della funzione di coordinamento e di indirizzo espletata.

6. Ai fini della liquidazione dei compensi si terrà conto della valutazione dell' Avvocato coordinatore sul rendimento individuale secondo quanto desumibile dal provvedimento giurisdizionale definitivo, provvedendo ad una decurtazione del relativo compenso nelle seguenti ipotesi:

a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante;

b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione: riduzione del 5% del compenso spettante.

7. Ai sensi del comma precedente l'Avvocato coordinatore, in sede di liquidazione dei compensi provvederà alle eventuali decurtazioni informando preventivamente l'interessato.

8. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al primo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio.

9. Il fondo per la corresponsione dei compensi professionali di cui al terzo comma del presente articolo è costituito mediante istituzione di apposito capitolo di bilancio secondo l'importo indicato dall'Amministrazione Comunale nel limite di stanziamento fissato dall'art.9 comma 6 del DL. n.90/2014 come convertito dalla L. n.114/2014.

art. 14 - Compatibilità con altre forme di incentivo

1. I compensi professionali da corrispondere all'avvocato interno costituiscono parte della retribuzione e non trattamento accessorio non avendo valenza incentivante in quanto con gli stessi non si mira ad aumentare la produttività del personale dell'avvocatura interna, bensì a compensare il lavoro svolto .

Art. 15 - Pratica forense

1. Presso l'Avvocatura può essere compiuta la pratica forense per l'esercizio dell'attività di Avvocato, secondo le vigenti disposizioni in materia fissate dalla L.P. E dal CNF. Il praticante viene individuato dall'Avvocato coordinatore previo avviso pubblico ed ha la facoltà di interrompere in qualsiasi momento il rapporto senza preavviso tra il praticante medesimo e l'Avvocatura comunale.

2. La pratica non costituisce titolo per l'ammissione all'impiego presso l'Amministrazione comunale e ha durata pari al tempo previsto per legge per essere ammessi all'esame di Stato.

3. I praticanti sottoscrivono apposito disciplinare contenente le modalità di esercizio della pratica forense.

4. I praticanti sono coperti da assicurazione in caso di infortunio connesso allo svolgimento della pratica.

Art. 16- Norma transitoria finale.

1. Il presente regolamento costituisce appendice del regolamento ordinamento uffici e servizi dell'Ente.